

GUIDA PER IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) DURANTE IL SEQUESTRO DI MATERIALE INFORMATICO

Contatti da Utilizzare in Caso di Sequestro Informativo

Avvocato di fiducia

Nome e Cognome: _____

Numero di telefono: _____

CTP – Residenza

Nome e Cognome: _____

Numero di telefono: _____

Su delega di: _____

CTP – Domicilio 1

Nome e Cognome: _____

Numero di telefono: _____

Su delega di: _____

CTP – Domicilio 2

Nome e Cognome: _____

Numero di telefono: _____

Su delega di: _____

CTP – Lavoro

Nome e Cognome: _____

Numero di telefono: _____

Su delega di: _____

Cornice Normativa

Il consulente tecnico di parte (CTP) gioca un ruolo importante nel garantire che il sequestro e l'analisi di materiale informatico avvengano nel rispetto delle norme. I principali riferimenti normativi sono:

- **Articolo 233 CPP – Nomina del consulente tecnico:** Consente alla difesa di nominare un consulente tecnico per supportare la tutela dei diritti della parte assistita.
- **Articolo 327-bis CPP – Attività del consulente tecnico:** L'indagato e la parte offesa hanno diritto di nominare un CTP per partecipare alle attività tecniche, compresi gli accertamenti legati al materiale informatico sequestrato.
- **Articolo 259 CPP – Custodia e analisi del materiale sequestrato:** Impone che il materiale sequestrato sia custodito garantendo l'integrità.
- **Art. 635 Codice Penale – Danneggiamento:** Sanziona chi distrugge, deteriora o rende inservibili beni altrui, comprese apparecchiature informatiche o dati digitali. Se durante il sequestro le autorità danneggiano senza giustificazione dispositivi o informazioni contenute nei sistemi, possono incorrere in responsabilità penali. La norma tutela l'integrità dei beni anche quando oggetto di sequestro, imponendo che siano maneggiati con cura e secondo le corrette procedure.
- **Articolo 359 CPP - Procede ad accertamenti:** Il pubblico ministero può nominare consulenti tecnici per svolgere accertamenti che richiedono competenze specifiche, e può autorizzarli ad assistere a singoli atti di indagine. [Nel momento in cui il pubblico ministero effettua gli ordinari accertamenti e rilievi di cui all'art. 359, egli non è tenuto a coinvolgere l'indagato e la persona offesa.]
- **Articolo 360 CPP – Accertamenti tecnici irripetibili:** Se il materiale sequestrato deve essere sottoposto a esami irripetibili (es. analisi di un hard disk o cellulare), il pubblico ministero è obbligato a darne avviso all'indagato e alla difesa per consentire la nomina di un CTP.

Materiale Necessario per il CTP

Per svolgere efficacemente il proprio ruolo, il CTP (Consulente Tecnico di Parte) dovrebbe essere dotato del seguente materiale:

Strumenti di documentazione necessari

- **Block-notes o taccuino:** per annotare osservazioni e dettagli durante le operazioni.
- **Fotocamera o smartphone con fotocamera:** per documentare tutte le fasi del sequestro, comprese eventuali anomalie e irregolarità.

Strumenti di documentazione consigliati

- **Registratore vocale:** per registrare verbalmente dettagli rilevanti (ove consentito).

Strumenti tecnici necessari

- **Buste di plastica:** nel caso in cui l'ausiliario/polizia/carabinieri ne fossero sprovvisti; per conservare separatamente i dispositivi su cui apporre sigilli
- **Pennarello indelebile:** per firmare i sigilli apposti sui dispositivi.

Strumenti tecnici consigliati

- **Buste antieffrazione:** per proteggere i dispositivi da eventuali manomissioni.
- **Guanti antistatici:** per maneggiare dispositivi elettronici senza rischiare danni da elettricità statica.
- **Chiavetta USB o hard disk esterno:** per richiedere una copia forense dei dati in loco, se consentito.

Materiale di supporto legale e tecnico

- **Copia della normativa di riferimento:** estratti rilevanti del Codice di Procedura Penale (artt. 360, 327-bis, 233, 259), utili in caso di contestazioni.
- **Checklist del sequestro:** elenco dei controlli da effettuare (catena di custodia, sigillatura, identificazione dei dispositivi).
- **Documento di delega:** per attestare formalmente la propria nomina da parte dell'assistito.

Cosa Deve Fare il CTP Durante il Sequestro

Quando i carabinieri (o altre forze di polizia) eseguono un sequestro di materiale informatico, il CTP deve svolgere i seguenti compiti:

1. Verifica della documentazione legale

- **Esaminare il decreto di sequestro:** Controllare che sia stato emesso dall'autorità giudiziaria e che riporti:
 - L'oggetto del sequestro.
 - Le motivazioni.
 - La persona a cui il materiale viene sequestrato.
- **Segnalare eventuali irregolarità:** Far notare eventuali anomalie e chiedere che siano annotate nel verbale. [vedi sotto per maggiori dettagli]

2. Presenziare durante le operazioni

- **Osservare attentamente le procedure:** Assicurarsi che:
 - I dispositivi siano trattati con cura e senza manipolazioni che possano alterare i dati.
 - Gli oggetti siano imballati e sigillati correttamente.
- **Verificare la catena di custodia:** Controllare che ogni dispositivo sequestrato sia identificato (marca, modello, numero di serie) e che venga sigillato per garantire l'integrità.

3. Interagire sul verbale di sequestro

- **Chiedere un verbale dettagliato:** Verificare che contenga:
 - Descrizioni precise dei dispositivi sequestrati.
 - Modalità di imballaggio e sigillatura.
 - Eventuali osservazioni della parte assistita o del CTP.
- **Aggiungere osservazioni del CTP:** Se ci sono criticità o anomalie, richiedere che siano verbalizzate.

4. Richiedere una copia forense dei dati

- **Clonazione forense in loco:** Chiedere, se possibile, se si hanno hard disk a disposizione, una copia forense dei dati presi sul posto per:
 - Agevolare l'accesso ai dati originali per le indagini difensive.
 - Preservare l'integrità dei dati sequestrati.

5. Richiedere di riportare a verbale

- **I dispositivi digitali sequestrati siano sottoposti ad analisi tecniche irripetibili**, come previsto dall'art. 360 CPP.

Cosa Fare in Caso di Anomalie

Se durante il sequestro il CTP rileva anomalie o irregolarità:

- **Chiedere di annotarle nel verbale:** Specificare in modo chiaro le anomalie riscontrate (es. mancata sigillatura, errata gestione dei dispositivi).
- **Documentare eventuali violazioni:** Raccogliere prove fotografiche o scritte delle irregolarità.
- **Informare il legale:** Comunicare immediatamente eventuali problemi al difensore per adottare le azioni necessarie.

Consigli Pratici

- **Mantieni un atteggiamento professionale:** Collabora con le forze dell'ordine ma difendi con fermezza i diritti della parte assistita.
 - **Prendi appunti dettagliati:** Ogni dettaglio può essere utile per eventuali contestazioni.
 - **Richiedi sempre trasparenza:** Il CTP ha il diritto di verificare e far rispettare le corrette procedure.
-

ESTRATTI LEGALI

Articolo 233 CPP – Nomina del consulente tecnico

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. Il consulente tecnico può intervenire nelle operazioni peritali disposte dall'autorità giudiziaria e ha facoltà di formulare osservazioni e presentare memorie.

Articolo 327-bis CPP – Attività del consulente tecnico

1. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono nominare consulenti tecnici, che hanno il diritto di assistere al compimento degli atti ai quali è legittimamente ammessa la presenza del difensore, salvo che la legge disponga diversamente.

2. Il consulente tecnico nominato ha facoltà di esaminare gli atti e i documenti relativi all'accertamento, di assistere agli accertamenti tecnici e di formulare osservazioni e richieste.

Articolo 259 CPP – Custodia e analisi del materiale sequestrato

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Articolo 635 Codice Penale – Danneggiamento [riassunto]

1. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibile una cosa altrui è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

2. Se il fatto è commesso su una cosa destinata al pubblico servizio o di interesse pubblico, la pena è la reclusione da uno a tre anni.

3. Se il danno è cagionato per imprudenza, negligenza o imperizia o in violazione delle norme di legge o di regolamento, la pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 516 euro.

Articolo 233 CPP – Nomina del consulente tecnico

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. Il consulente tecnico può intervenire nelle operazioni peritali disposte dall'autorità giudiziaria e ha facoltà di formulare osservazioni e presentare memorie.

Articolo 359 CPP – Accertamenti tecnici ripetibili

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

[Nel momento in cui il pubblico ministero effettua gli ordinari accertamenti e rilievi di cui all'art. 359, egli non è tenuto a coinvolgere l'indagato e la persona offesa.

Articolo 360 CPP – Accertamenti tecnici irripetibili

1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

2. La facoltà indicata nel comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

DELEGA PER LA NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Luogo e data:

Il sottoscritto/a:

Nome: _____ Cognome: _____
Codice Fiscale: _____ Residente in: _____
Via/Piazza: _____ Telefono: _____
Email: _____

In qualità di:

Indagato/a nel procedimento penale n. _____ Parte offesa nel procedimento penale n. _____
 Altro: _____

Conferisce la seguente delega:

A Nome: _____ Cognome: _____
Codice Fiscale: _____ Indirizzo: _____
Telefono: _____ Email: _____

Per svolgere le funzioni di:

Consulente Tecnico di Parte (CTP) nell'ambito del procedimento penale n. _____ pendente presso _____, con i seguenti compiti:

1. **Assistere durante il sequestro di materiale informatico** (es. hard disk, smartphone, tablet, ecc.), verificando che le operazioni vengano condotte nel rispetto della normativa vigente.
 2. **Presenziare agli accertamenti tecnici irripetibili**, garantendo che siano eseguiti nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dall'Art. 360 CPP.
 3. **Formulare osservazioni e richieste tecniche** nel corso delle operazioni di analisi del materiale sequestrato.
 4. **Assicurare il rispetto della catena di custodia** del materiale sequestrato, compreso il corretto imballaggio, sigillatura e verbalizzazione.
 5. **Redigere relazioni tecniche di supporto** per la difesa, se richiesto.
-

Dichiara inoltre:

- Di essere informato/a che il CTP nominato potrà agire esclusivamente nel rispetto delle norme vigenti e delle istruzioni ricevute.
 - Di assumere ogni responsabilità per la nomina e l'autorizzazione conferita.
-

Firma del delegante:

Firma del delegato (per accettazione):

